

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4404 del 09/11/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA GEWISS S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ESTRUSIONE TUBI E CANALI IN MATERIALE PLASTICO PER PROTEZIONE IMPIANTI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA EMILIA PAVESE N. 53.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4527 del 09/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA GEWISS S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ESTRUSIONE TUBI E CANALI IN MATERIALE PLASTICO PER PROTEZIONE IMPIANTI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA EMILIA PAVESE N. 53.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta GEWISS S.P.A., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni alla Provincia di Piacenza con nota di P.E.C. del 16.10.2015, prot. n. 22080 (prot. n. 61978 in pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "estrusione tubi e canali in materiale plastico per protezione impianti", svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota pec del 30/11/2015 ((prot. Prov.le n. 70595 di pari data));

**RILEVATO** che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

**PRESO ATTO CHE** lo stabilimento era già stato autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera tramite le seguenti autorizzazioni:

- ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 con Determinazione Dirigenziale n. 369 del 02.03.2010, per l'unità 1 sita in Comune di Castel San Giovanni, Via Emilia Pavese, 53;
- ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 con Determinazione Dirigenziale n. 1703 del 31.08.2007, per l'unità 2 sita in Comune di Castel San Giovanni, Strada del Fontanino,1.

**VERIFICATO** che:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'istanza è relativa all'installazione, nell'unità 1, di un nuovo punto di emissione denominato E24 – lavaggio a ultrasuoni e, all'aumento di portata dell'emissione E15 – vagliatura e raffreddamento del granulo di recupero. La Ditta ha altresì precisato che i camini E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 ed E14, dell'unità 2, generano emissioni provenienti da sfiati di silos (stoccaggio);
- lo scarico (S3) di acque reflue domestiche provenienti dall'Unità 2 vengono trattate mediante fosse biologiche e da un impianto di fitodepurazione a vassoi assorbenti;
- lo scarico di acque reflue domestiche del "troppo pieno" in uscita dall'impianto di fitodepurazione recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Gambero";
- l'unità 3 non genera scarichi mentre lo scarico di acque reflue domestiche dell'Unità 1 recapita in pubblica fognatura (scarico sempre ammesso senza bisogno dell'autorizzazione);

- l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dei piazzali) è stato posizionato a scopo precauzionale; lo scarico non necessita di autorizzazione;
- la Ditta era autorizzata allo scarico di acque reflue domestiche dal Comune di Castel San Giovanni con atti n° 26/2011/AS del 27/10/2011, prot. n° 23943, n° 10/RINNOVO/2013 del 18/07/2013, prot. n° 15076 e n° 11/RINNOVO/2013 del 18/07/2013, prot. n° 22805;

**RITENUTO** che pur essendo in presenza di tre unità distinte (Unità 1, 2 e 3) l'attività sia riconducibile ad un unico stabilimento così come definito dall'art. 268 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del Servizio Territoriale di Arpae nodo di Piacenza del 28.01.2016 (prot. 622), con cui la suddetta Agenzia ha trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- parere igienico sanitario pervenuto il 29.01.2016 (prot. Arpae n. 661), con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato il proprio parere favorevole;
- nota del Comune di Castel San Giovanni pervenuto il 13.10.2016 (prot. Arpae n. 11166), con cui il medesimo ha trasmesso il proprio parere favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera. Per quanto attiene l'impatto acustico, il Comune stesso non ha ritenuto necessaria l'acquisizione della valutazione di impatto acustico;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta GEWISS S.p.a. per l'attività "estrusione tubi e canali in materiale plastico per protezione impianti", svolta nello stabilimento sito nel Comune di Castel San Giovanni (PC), via Emilia Pavese, 53;

**DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **GEWISS S.P.A.** (C.FISC. 00385040167) avente sede legale in Comune di Cenate Sotto (BG), Via

A. Volta, 1 - per l'attività di "estrusione tubi e canali in materiale plastico per protezione impianti", svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), via Emilia Pavese, 53. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale; ;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### UNITA' 1

##### **EMISSIONE N. E1A STOCCAGGIO PVC**

Durata massima mensile	50 h/mese
Altezza minima	20 m

##### **EMISSIONE N. E1B STOCCAGGIO PVC**

Durata massima mensile	50 h/mese
Altezza minima	20 m

##### **EMISSIONE N. E1C STOCCAGGIO PVC**

Durata massima mensile	50 h/mese
Altezza minima	20 m

##### **EMISSIONE N. E1D STOCCAGGIO PVC**

Durata massima mensile	50 h/mese
Altezza minima	20 m

##### **EMISSIONE N. E2 STOCCAGGIO CACO<sub>3</sub>**

Durata massima mensile	8 h/mese
Altezza minima	20 m

##### **EMISSIONE N. E3 STOCCAGGIO STABILIZZANTE**

Durata massima mensile	4 h/mese
Altezza minima	20 m

##### **EMISSIONE N. E4 STOCCAGGIO PVC E CACO<sub>3</sub>**

Portata massima	800 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	80 h/mese
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	21 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E5 TRASPORTO PNEUMATICO TRASFERIMENTO MATERIE PRIME DA NUOVI A VECCHI SILOS (E1A, B, C, D, E2, E3)**

Portata massima	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	6 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E6 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO BILANCIA NUOVO TURBOMIX**

Portata massima	1500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E7 STOCCAGGIO ESTERNO DRY BLEND**

Portata massima	900 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E8 CARICO MANUALE DEGLI ADDITIVI IN EMERGENZA**

Durata massima mensile	emergenza
Altezza minima	9 m

**EMISSIONE N. E9 SILETTI INTERNI ADDITIVI**

Durata massima mensile	2 h/gg
Altezza minima	9 m

**EMISSIONE N. E12 TRASPORTO PNEUMATICO A TURBOMISCELATORE 1,2,3**

Portata massima	1600 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E13 GRANULAZIONE SILO 5**

Durata massima mensile	24 h/gg
Altezza minima	9 m

**EMISSIONE N. E14 GRANULAZIONE PVC**

Portata massima	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Cloruro di vinile	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo	1 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E15 RAFFREDDAMENTO E VAGLIATURA GRANULO**

Portata massima	4500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruro di vinile	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo	1 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E16 STOCCAGGIO INTERMEDIO (S1-S2-S10)**

Durata massima mensile	24 h/gg
Altezza minima	9 m

**EMISSIONE N. E17 STOCCAGGIO INTERMEDIO (S3-S4-S6-S7-S8-S9)**

Durata massima mensile	24 h/gg
Altezza minima	9 m

**EMISSIONE N. E18 REPARTO RIGIDO PVC**

Portata massima	1200 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Cloruro di vinile	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo	1 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E20 REPARTO FLESSIBILE NYLON**

Portata massima	1200 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Composti organici volatili 20 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E21 REPARTO FLESSIBILE PP**

Durata massima mensile 2 h/gg

Altezza minima 18 m

**EMISSIONE N. E22 REPARTO FLESSIBILE PP**

Durata massima mensile 2 h/gg

Altezza minima 18 m

**EMISSIONE N. E23 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO ALIMENTATORE A CATENA**

Portata massima 600 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera 24 h/gg

Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 12 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 10 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E24 LAVAGGIO A ULTRASUONI**

Durata massima giornaliera 2 h/gg

Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 9 m

**EMISSIONE N. E25 GENERATORE DI CALORE (E1) – POT. 814 KW**

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di Azoto 150 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di Zolfo 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Monossido di carbonio 100 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E26 GENERATORE DI CALORE (E2) – POT. 98 KW**

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di Azoto 150 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di Zolfo 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Monossido di carbonio 100 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E27 GENERATORE DI CALORE CALDAIA CUSTODE, ACQUA SANITARIA SPOGLIATOI – POT. 31,6 KW**

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di Azoto 150 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di Zolfo 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Monossido di carbonio 100 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**UNITA' 2-3**

**EMISSIONE N. E1/2 (UNIFICATA) ESTRUSIONE GRANULI IN PVC**

Portata massima 10000 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera 24 h/gg

Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ftalati organici (espressi come acido ftalico) 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Cloruro di vinile 3 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E3 COESTRUSIONE CANALINE E TUBI**

Portata massima 12000 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera 24 h/gg

Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 15 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruro di vinile	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E4 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULI PVC – SILOS STOCCAGGIO**

Portata massima	900 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruro di vinile	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E5 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULI PVC – SILOS STOCCAGGIO**

Portata massima	900 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruro di vinile	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E6 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULI PVC – SILOS STOCCAGGIO**

Portata massima	900 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruro di vinile	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E7 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULO PP – SILOS STOCCAGGIO**

Portata massima	900 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E8 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULO PP – SILOS STOCCAGGIO**

Portata massima	900 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E9 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULO PP – SILOS STOCCAGGIO**

Portata massima	900 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E10 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO 3 SILOS GRANULO PVC – SILOS STOCCAGGIO**

Portata massima	900 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruro di vinile	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E11 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO STABILIZZANTE IN PELLETS – SILOS**

**STOCCAGGIO**

Portata massima	900 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	19 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruro di vinile	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E12 LINEA ASPIRAZIONE TRAMOGGE SVUOTASACCHI ADDITIVI**

Portata massima	3850 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	4 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruro di vinile	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E13 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO FILTRO BILANCIA**

Portata massima	1150 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruro di vinile	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E14 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS PVC, CaCO<sub>3</sub>, DRY BLEND – SILOS STOCCAGGIO**

Portata massima	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	19 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruro di vinile	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E15 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO TRASPORTATORE CATENA ESTRUSORI**

Portata massima	600 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruro di vinile	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E16 GENERATORE DI CALORE (E4) – POT. 546 KW**

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E17 GENERATORE DI CALORE (E5) – POT. 546 KW**

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E18 GENERATORE DI CALORE (E2) – POT. 114,4 KW**

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:



Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E19 GENERATORE DI CALORE (E6) – POT. 450 KW**

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E20 GENERATORE DI CALORE (E7) – POT. 30 KW**

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E21 GENERATORE DI CALORE (PALAZZINA UFFICI U2) – POT. 99,3 KW**

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E25, E26 ed E27 (dell'unità 1) e per E16, E17, E18, E19, E20 ed E21 (dell'unità 2-3), il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;
- b) per quanto riguarda le emissioni E4, E5, E6, E7 ed E23 (dell'Unità 1), in virtù del fatto che sono dotate di manometro differenziale controllabile in continuo su apposito monitor, non si ritiene necessario prescrivere gli autocontrolli periodici;
- c) i sistemi di abbattimento installati sui sili di stoccaggio generanti le emissioni E1A, E1B, E1C, E1D, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E13, E16, E17, E21, E22 ed E23 (dell'Unità 1), devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza. Le operazioni di manutenzione, sia programmate, sia straordinarie, dovranno essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpa di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti. Sul suddetto registro dovranno essere annotati anche gli interventi di manutenzione/sostituzione eseguiti sui filtri;
- d) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
  - o metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
  - o M.U. 723 per la determinazione dei **metalli**;
  - o metodo UNI 13649 per la determinazione dei **vinilcloruro COV singoli composti**;
  - o metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei COV (espressi come Ctot);
  - o metodo OSHA o NIOSH 5020 per la determinazione degli **ftalati**;
  - o UNI EN 13284-1 + NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline** (per la verifica dei limiti di emissione delle sostanze alcaline le determinazioni devono essere effettuate secondo il metodo indicato dall'arpa Sezione Provinciale di Piacenza);
  - o metodo EPA TO-11A (NIOSH 2016) per la determinazione del **aldeidi/formaldeide**

- f) per la determinazione del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) la durata di funzionamento dell'emissione di emergenza E8 dovrà essere annotata su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- i) nel caso in cui l'emissione E12 (dell'unità 1) risultasse dotata di manometro differenziale, si ritiene, al pari delle emissioni di cui al suindicato punto c), di dispensare l'Azienda dall'esecuzione degli autocontrolli periodici relativi. In caso contrario, dovranno essere effettuati autocontrolli con frequenza almeno annuale;
- j) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento alle emissioni E14, E15, E18 ed E20 (dell'unità 1), devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- k) i controlli alle emissioni E1/2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 (dell'unità 2), che devono essere effettuati a cura della Direzione dello stabilimento dovranno avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- l) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- m) fermo restando il rispetto dei limiti imposti per i camini da E4 ad E15 (dell'unità 2), gli autocontrolli annuali, possono essere sostituiti dall'installazione sul filtro a maniche di un pressostato differenziale atto alla verifica del buon funzionamento del filtro medesimo; i dati di funzionamento dei pressostati dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti, al quale dovranno essere allegate anche le specifiche tecniche di funzionamento dei sistemi installati e gli interventi di manutenzione eseguiti sui filtri;
- n) il gestore dello stabilimento deve adottare idonei provvedimenti per evitare la formazione di emissioni diffuse derivanti dal trasporto della materia prima da uno stabilimento all'altro;
- o) annualmente in corrispondenza dell'eventuale estrusione di passacavi in poliammide, PEHD o PELD dovranno essere cercati gli inquinanti COV (espressi come Ctot) e la formaldeide utilizzando le metodiche di cui al punto e);
- p) in sede di messa a regime degli impianti collegati all'emissione E24, dovrà essere effettuato un autocontrollo mirante la ricerca delle sostanze alcaline;
- q) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni nuove e modificate è fissato a **due mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- r) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni nuove e modificate è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- s) entro **trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta dovrà comunicare a all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dell'insediamento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- t) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;

3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche (S3), avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Gambero" , le seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto di fitodepurazione è stato dimensionato;
  - b) il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di fitodepurazione dovrà essere sempre accessibile e consentire un campionamento per caduta delle acque reflue;
  - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore (Rio Gambero) non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
  - d) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero dalle fosse biologiche;
4. **di fare salvo** che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Castel san Giovanni sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue domestiche richiamate nelle premesse del presente atto;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**